



**COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO ARMAMENTO
POLIZIA MUNICIPALE**

**Adottato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 26/09-2002
Modificato con deliberazione di G.C. n. 103 del 16.12.2010**

Art. 1

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

Art. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. Tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Art. 3

Il provvedimento di cui all'Art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'Art. 1 è la pistola BERETTA modello 84 CALIBRO 9 CORTO o il modello BERETTA PX4 STORM type f cal. 9x21.

Art. 5

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- Tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati);
- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e della o delle sedi degli Uffici del Corpo e degli immobili comunali;
- servizi di vigilanza dell'armeria del Corpo;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'Art. 6 del D.M.I 4 marzo 1987, n. 145. Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'Art. 4, comma 1°, n. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda dell'esigenza. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 6

Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 7

Per i servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza per soccorso o per rinforzare altri Corpi, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Art. 8

Gli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio.

Art. 9

Il sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussiste un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n.145. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassette facilmente raggiungibili. Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario dell'arma.

Art. 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286.

Aggiornamento alla GU 26/02/2002

327. SPORT

E) Tiro a segno nazionale

L. 28 maggio 1981, n. 286 (1).

Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1981, n. 159.

(giurisprudenza)

1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato.

2. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 è stabilita in L. 5.000 (1/a).

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, si provvede ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese.

Gli aumenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

(1/a) La quota annua di iscrizione è stata, da ultimo, elevata, per il 1992, a L. 13.000 con *D.M. 14 giugno 1991* (Gazz. Uff. 19 settembre 1991, n. 220); a L. 13.900, per il 1993, con *D.M. 13 ottobre 1992* (Gazz. Uff. 18 marzo 1993, n. 64); a L. 14.700, per il 1994, con *D.M. 15 giugno 1993* (Gazz. Uff. 26 novembre 1993, n. 278); a L. 15.400, per il 1995, con *D.M. 16 novembre 1994* (Gazz. Uff. 15 aprile 1995, n. 89); a L. 16.100, per il 1996, con *D.M. 24 agosto 1995* (Gazz. Uff. 6 settembre 1995, n. 208); a L. 17.000, per il 1997, con *D.M. 17 ottobre 1996* (Gazz. Uff. 2 novembre 1996, n. 257); a L. 17.800, dal 1° gennaio 1998, con *D.M. 30 dicembre 1997* (Gazz. Uff. 30 gennaio 1998, n. 24); a L. 18.200, dal 1° gennaio 1999, con *D.M. 1° marzo 1999* (Gazz. Uff. 25 marzo 1999, n. 70); a L. 18.500, dal 1° gennaio 2000, con *D.M. 20 dicembre 1999* (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 32); a L. 18.800, dal 1° gennaio 2001, con *D.M. 10 novembre 2000* (Gazz. Uff. 8 marzo 2001, n. 56); a 9,96 euro (L. 19.285), dal 1° gennaio 2002, con *D.Dirett. 20 novembre 2001* (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, n. 299), rettificato con Comunicato 24 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2002, n. 20).

3. La legge 24 dicembre 1966, n. 1261 (2), e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.

(2) Recava l'aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

Aggiornamento alla GU 16/04/2002

100. COMUNI E PROVINCE

A) Disposizioni fondamentali e di carattere generale

D.M. 4 marzo 1987, n. 145 (1).

Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1987, n. 89.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la *legge 7 marzo 1986, n. 65*: «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale»;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma quinto, della predetta legge e di dover stabilire con proprio decreto un regolamento contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso;

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*;

Vista la *legge 18 aprile 1975, n. 110*, contenente: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Emana il seguente decreto:

Le norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso sono stabilite con l'unito regolamento che fa parte integrante del presente decreto.

Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza

Capo I - Generalità, numero e tipo di armi

Articolo 1

Generalità

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di

servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.

Articolo 2

Rinvio ai regolamenti comunali

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della *legge 7 marzo 1986, n. 65*, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 11 della *legge 7 marzo 1986, n. 65*, il regolamento è comunicato al prefetto.

3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il prefetto può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.

Articolo 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un arma, come dotazione di riserva.

2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.

3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto.

Articolo 4

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della *legge 18 aprile 1975, n. 110*, e successive modificazioni.

2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.

3. Lo stesso regolamento può altresì determinare:

a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi;

b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art. 1.

Capo II - Modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 5

Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della *legge 7 marzo 1986, n. 65*, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.

3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Articolo 6

Assegnazione dell'arma

1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì:

a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, per i quali può essere disposta la assegnazione dell'arma in via continuativa;

b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Articolo 7

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della *legge 7 marzo 1986, n. 65*, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Articolo 8

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 9

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della *legge 7 marzo 1986, n. 65*, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3.

3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Capo III - Tenuta e custodia delle armi

Articolo 10

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera *b*), è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

2. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.

Articolo 11

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:

a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;

b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli articoli 17 e 18.

Articolo 12

Istituzione di armeria della polizia municipale

1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della *legge 7 marzo 1986, n. 65*, in uno o più comuni di questa, è istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione.

3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non è disposta con il regolamento di cui all'art. 2, nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore.

4. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del Corpo o servizio. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della *legge 18 aprile 1975, n. 110*.

5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Articolo 13

Caratteristiche delle armerie

1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme.

2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza.

3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

Articolo 14

Funzionamento delle armerie

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato.

5. L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale.

6. L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Articolo 15

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del quarto comma dell'art. 12 è consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente.

2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria.

3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 16

Controlli e sorveglianza

1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

2. La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

3. Il sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Articolo 17

Doveri del consegnatario di armeria

1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Capo IV - Addestramento

Articolo 18

1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonché, preve apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

4. Oltre quanto previsto dalla *legge 28 maggio 1981, n. 286*, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.

Articolo 19

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 18 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione,

nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico (3).

(3) Così sostituito dal D.M. 18 agosto 1989, n. 341 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1989, n. 241).

Articolo 20

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la *legge 7 marzo 1986, numero 65*, e con le disposizioni del presente regolamento.

2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento.

3. Il sindaco, qualora entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, secondo comma, comunica al prefetto le disposizioni del regolamento comunale che risultano applicabili in via transitoria ai sensi del primo comma.

DELIBERA C.C. n° 54 del 26/8/02